

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691 – art. 33-bis D.Lgs. 163/2006
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 409046

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.M. 12/11/2011 N. 226 DELL'AMBITO “VICENZA 3 VALLI ASTICO, LEOGRA E TIMONCHIO”.

NORMATIVA DI SETTORE

Si intende per normativa di settore tutta la normativa che disciplina il servizio di distribuzione del gas naturale, a partire dal D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164 e successive modifiche e integrazioni, fino ai decreti attuativi e alle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ivi compresi gli schemi tipo di atti e documenti approvati dalle autorità competenti.

CONTESTO TERRITORIALE

I Comuni della provincia di Vicenza, inclusi negli ATEM Vicenza 3 Valli Astico, Leogra e Timonchio (di seguito per brevità “**ATEM**”):

- hanno approvato nei rispettivi Consigli Comunali una convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti e compiti (di seguito per brevità “**Convenzione**”).
- hanno demandato al Comune di Schio (di seguito per brevità “**Comune**”) il ruolo di Stazione Appaltante, le funzioni locali e la funzione di controparte del contratto di servizio.

Il Comune ha invitato la Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra” (di seguito per brevità **CUC**) ad effettuare le procedure di affidamento di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, a norma delle vigenti normative in materia.

La CUC, con determinazione n. 6 del 12 febbraio 2016, si è conseguentemente attivata.

Il testo della **Convenzione** è allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 1).

L'ATEM risulta composto da numero 43 Comuni (Allegato 2), per i quali si evidenziano le seguenti specificità:

- n. 14 Comuni che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 23 Maggio 2000 n. 164, NON hanno individuato l'attuale gestore mediante gara (di seguito per brevità “**Comuni pre-Letta**”)
- n. 26 Comuni che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 23 Maggio 2000, n.164, hanno individuato l'attuale gestore mediante gara (di seguito per brevità “**Comuni post-Letta**”);
- n. 3 Comuni (Laghi, Posina e Tonezza del Cimone) NON sono metanizzati.

Al fine di permettere ai concorrenti di poter formulare la propria offerta, come previsto nell'Allegato 3 “Sistema di valutazione offerte”, si allega un prospetto (Allegato 2) che illustra ulteriormente alcuni dati significativi delle situazioni concessorie in essere.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di supporto che coadiuvi e assista il Comune nella sua qualità di delegato allo svolgimento di tutte le attività necessarie per addivenire all'aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM. Le prestazioni, pertanto, consteranno, sulla base della normativa richiamata nel paragrafo “NORMATIVA DI SETTORE” nonché di norme ulteriori o successive, in tutto quanto risulterà necessario per lo svolgimento delle funzioni di località e supporto alla stazione appaltante per l'attività di coordinamento, sintesi e recepimento negli schemi tipo delle specificità del contesto territoriale (ivi comprese le specificità dei Comuni non metanizzati di Laghi, Posina e Tonezza del Cimone), nella redazione delle linee guida programmatiche d'ambito, nella gestione delle criticità che si dovessero verificare durante l'esperimento

della procedura di gara e quant'altro necessario per lo svolgimento delle funzioni centralizzate, fino alla sottoscrizione del contratto di servizio.

Si intendono incluse le seguenti attività:

- ✦ interlocuzione con gli organi istituzionali preposti all'attuazione del D.M. n. 226/2011, quali l'Autorità per l'Energia Elettrica (A.E.E.G.), la Regione Veneto e il Ministero dello Sviluppo Economico (M.S.E.);
- ✦ interlocuzione diretta con i Comuni dell'ATEM, tenendo costantemente aggiornato il Comune durante l'espletamento delle funzioni locali;
- ✦ partecipazione presso qualunque sede alle riunioni di gruppi di lavoro o a conferenze o a incontri con i Comuni dell'ATEM;
- ✦ partecipazione ai tavoli tecnici per la gestione del contraddittorio con i gestori uscenti del servizio di distribuzione del gas (di seguito per brevità "**gestori uscenti**"), compresa la redazione dei verbali degli incontri e partecipazione ai sopralluoghi che si renderanno necessari;
- ✦ redazione degli atti di accordo bonari fra i gestori uscenti e gli Enti locali dell'ATEM per i quali risultasse necessario provvedervi;
- ✦ gestione informatica del flusso documentale attraverso idonea strumentazione informatica (database, banche dati, piattaforme o software dedicati ecc.), che dovrà essere in grado di garantire la raccolta, l'aggiornamento costante, la conservazione e la disponibilità immediata dei dati e documenti. La gestione dovrà essere svolta sulla base della proposta formulata in sede di offerta di gara, come descritto nell'Allegato 3 "sistema di valutazione offerte" e secondo il rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- ✦ redazione di idonea relazione consuntiva che fornisca al Comune tutti gli elementi e i dati che consentano (sulla base della metodologia proposta dal concorrente e definita con il Comune, come meglio specificato nell'Allegato 3 "sistema di valutazione offerte") la suddivisione del costo complessivo della presente prestazione in modo diversificato fra i vari Comuni dell'ATEM, pur nei limiti massimi di spesa stabiliti nell'Allegato 4 "Tabella relativa ai limiti massimi di spesa", in funzione del carico di lavoro specificatamente espletato per ciascun Comune appartenente all'Ambito.

Il servizio è comunque comprensivo di qualunque attività di qualsiasi natura (tecnico, legale, economica e fiscale) che risulterà necessaria in relazione all'oggetto dell'appalto, anche se qui non dettagliatamente specificata.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio sarà articolato sulla base delle seguenti fasi:

- ✦ **1^ FASE:** espletamento delle funzioni di località;
- ✦ **2^ FASE:** approvazione delle linee guida programmatiche dell'ATEM, predisposizione bando e documenti a base di gara;
- ✦ **3^ FASE:** assistenza espletamento procedura di gara, redazione relazione consuntiva per il riparto del costo della prestazione e sottoscrizione del contratto di servizio.

Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere espletate dal gruppo di lavoro indicato dall'aggiudicatario nell'offerta. Il capo progetto, che dovrà essere nominativamente indicato in sede di offerta, avrà il compito di coordinamento generale della struttura operativa dedicata all'appalto e di referente del Comune.

È fatto divieto di mutare, nel corso dell'espletamento del servizio, il capo progetto e/o i suoi collaboratori di cui al gruppo di lavoro senza richiesta adeguatamente motivata e senza il preventivo assenso e gradimento del Comune.

Il nuovo capo progetto e i suoi collaboratori dovranno comunque possedere la qualificazione professionale almeno corrispondente a quella del soggetto cessato, così come documentata in sede di gara.

Il gruppo di lavoro, in ragione della complessità delle prestazioni richieste sia sotto il profilo tecnico che organizzativo, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- n. 1 capo progetto con qualifica di ingegnere iscritto in apposito albo professionale, che abbia esperienza decennale nella progettazione, direzione lavori, collaudo di reti di distribuzione del gas ad uso civile, nonché in valutazione di impianti di distribuzione del gas metano;

- n. 2 esperti tecnici con qualifica di ingegnere e/o architetto con esperienza in servizi analoghi a quelli oggetto di gara e di cui almeno uno con esperienza quinquennale;
- n. 1 esperto economico-finanziario con qualifica di dottore commercialista e revisore dei conti, che abbia esperienza nella redazione di piani industriali, ristrutturazione aziendale e di valutazione economico-finanziaria.

I concorrenti e i componenti del gruppo di lavoro non devono avere rapporti economici o professionali pendenti a qualsiasi titolo con i Distributori del gas operanti sul territorio dell'ATEM Vicenza 3 e non devono sussistere cause di incompatibilità all'esercizio dell'attività di cui al presente appalto, ovvero si devono impegnare, in caso di aggiudicazione, ad interrompere i suddetti rapporti o a rimuovere qualunque causa di incompatibilità.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO E VALORE.

Il servizio decorrerà dall'ordine di avvio della prestazione e terminerà al completamento della 3^a FASE di cui all'art. 2.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto del crono-programma formulato in sede di offerta (vedasi Allegato 3 "sistema di valutazione offerte").

L'importo a base d'asta per l'espletamento del servizio è di **149.000,00**, oltre IVA.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri e spese di cui al presente Capitolato, ivi incluso il costo delle trasferte.

L'offerta dovrà essere complessivamente formulata nel rispetto dei parametri di congruità connessi al costo del lavoro, delle norme in materia previdenziale e assistenziale e di quelle in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

ART. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Le fatture dovranno riportare gli estremi dell'impegno di spesa indicati nella determinazione dirigenziale di affidamento della prestazione e dovranno essere intestate come segue:

Comune di Schio, Via F.lli Pasini, 33, 36015 Schio (VI) – C.F. 00402150247 – Servizio Contratti.

I pagamenti, nella misura di seguito indicata:

- 30% dell'importo contrattuale a conclusione della 1^a FASE
- 40% dell'importo contrattuale a conclusione della 2^a FASE
- saldo dell'importo contrattuale a conclusione della 3^a FASE,

avverranno entro 30 giorni dall'accertamento da parte del RUP della regolare esecuzione della prestazione rispetto alle prescrizioni del presente capitolato e all'offerta formulata; l'accertamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conclusione delle singole fasi. In ogni caso i pagamenti saranno subordinati al positivo accertamento della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, come previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii., il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 5 - OPZIONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DI CONTROPARTE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Comune si riserva di esercitare, entro 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto di servizio con l'aggiudicatario della gara d'ambito, e mediante comunicazione scritta, l'opzione per l'affidamento diretto all'aggiudicatario del servizio di supporto al Comune nello svolgimento della funzione di controparte del contratto di servizio ad essa delegato, così come prevista dalla normativa richiamata nel paragrafo "NORMATIVA DI SETTORE", nonché da norme ulteriori o successive e dalla convenzione di funzioni richiamata al paragrafo "CONTESTO TERRITORIALE".

Detto servizio comprenderà anche tutto quanto sia necessario alla consegna degli impianti al nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, ivi compresa la stesura degli atti di cessione e dei verbali di consegna dei Comuni dell'ATEM, il cui impianto dovrà essere consegnato nel periodo di vigenza del servizio relativo alla presente opzione.

L'affidamento del servizio di cui al presente articolo costituisce opzione per il Comune, mentre per l'aggiudicatario costituisce atto d'impegno unilaterale ad eseguirlo alle condizioni generali qui indicate e

secondo l'offerta formulata. Tale impegno, assunto con la partecipazione alla gara, rimarrà irrevocabile fino alla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione.

Il servizio dovrà essere svolto con adeguata struttura operativa garantendone il coordinamento da parte del Capo Progetto di cui all'art. 2; avrà durata di anni tre, rinnovabili di ulteriori tre.

Il corrispettivo sarà gradualmente incrementato fino alla concorrenza massima, al netto del ribasso offerto, dell'importo di cui al c. 2 art. 8 del D.m. 226/2011, da intendersi IVA compresa, riferito ai Comuni dell'ATEM che nel periodo di durata del servizio consegneranno gli impianti al nuovo gestore. I pagamenti verranno effettuati in rate annuali, in coerenza con le tempistiche dello schema tipo di contratto di servizio. Il corrispettivo sarà soggetto ad adeguamento ai sensi dell'art. 115 del D.lgs 163/2006. Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

ART. 6 – CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con oneri a carico dell'aggiudicatario, nei tempi e nei modi indicati nel disciplinare di gara. Nel caso in cui il Comune esercitasse il diritto all'opzione di cui all'articolo 5 nei modi e termini ivi previsti, si procederà alla stipulazione di apposito ulteriore contratto nella medesima forma, con oneri a carico dell'aggiudicatario.

ART. 7 – CAUZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà prestare:

1. a garanzia degli oneri derivanti al Comune, a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, una garanzia fidejussoria definitiva sull'importo contrattuale, nei modi di cui all'art. 113 del D.lgs 163/2006;
2. a garanzia dell'irrevocabilità dell'impegno assunto in sede di gara di espletare il servizio di supporto alla funzione di controparte del contratto di servizio di cui all'art. 5, una garanzia fidejussoria provvisoria calcolata, nel modo previsto dall'art. 75 D.lgs 163/2006, sull'importo di cui al c. 2 art. 8 del D.m. 226/2011 riferito ai Comuni dell'ATEM che nel periodo di durata del servizio consegneranno gli impianti al nuovo gestore; dovrà avere validità fino alla sottoscrizione del contratto relativo al servizio di supporto anzidetto e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo. Nel caso in cui il Comune non eserciti nei tempi e modi previsti il diritto d'opzione, la garanzia fidejussoria sarà svincolata senza che il contraente possa chiedere al Comune alcun rimborso delle spese sostenute per la costituzione della stessa.

Inoltre, nel caso di esercizio da parte del Comune del diritto all'opzione di cui all'articolo 5, l'aggiudicatario sarà obbligato a prestare prima della stipulazione del relativo contratto, una successiva garanzia fidejussoria sul nuovo importo contrattuale, nei modi di cui all'art. 113 del D.lgs 163/2006.

In considerazione della complessità della prestazione da svolgere, l'aggiudicatario dovrà dotarsi di polizza, con un massimale di 2,5 milioni di Euro, a copertura della responsabilità professionale patrimoniale per tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi anche i maggiori costi o i minori introiti derivanti al Comune o ai Comuni dell'ATEM per errori e/o omissioni dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà essere munito della polizza con decorrenza dalla data di inizio del servizio e con validità sino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione a conclusione della terza fase di cui all'art. 4.

La mancata costituzione di tutte le garanzie suddette determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria dal parte del Comune, il quale aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 8 – PENALITÀ.

Il ritardo, imputabile all'aggiudicatario, rispetto al termine di realizzazione delle fasi di attività indicato nel crono-programma formulato in sede di offerta, comporta una penale, per ogni giorno di calendario, pari all'uno per mille del corrispettivo riferito alla specifica fase di attività (come indicato all'art. 2) offerto dall'aggiudicatario. E' fatta salva la possibilità di concordare proroghe, se motivate e non imputabili a colpa dell'aggiudicatario, rispetto ai tempi del crono-programma formulato in sede di offerta.

Per ogni altro inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e/o dall'offerta presentata in sede di gara, saranno applicate penalità da Euro 300,00 a Euro 1.000,00, in base alla gravità, per ogni infrazione contestata e accertata.

Le penali saranno trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Le penali non potranno superare il 10% dell'importo del corrispettivo; superato tale importo, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le penali non escludono la responsabilità dell'aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dal Comune o dai Comuni dell'ATEM.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto. L'aggiudicatario avrà facoltà di rendere controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione dell'inadempimento. In assenza di controdeduzioni nei termini prescritti ovvero qualora dette deduzioni non siano accoglibili, saranno applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penalità di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, fermo restando il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 9 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

I prodotti di qualsiasi natura costituenti risultato, principale o meno, del servizio appaltato sono di proprietà esclusiva del Comune quale ente delegato dagli Enti locali concedenti. Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte del Comune.

ART. 10 – RISOLUZIONE E RECESSO

Come previsto dall'art. 297 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, si applicano gli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dei quali la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di affidamento per il completamento del servizio.

Il Comune avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore mediante PEC, nei seguenti casi:

- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
- cessione totale o parziale del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto;
- cessazione o fallimento dell'affidatario.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per ragioni di interesse pubblico al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'appaltatore mediante comunicazione tramite PEC. In tale caso l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto previsto all'articolo 134 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 11 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto dell'appaltatore di cedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto del presente appalto.

Il subappalto è ammesso nei modi e nei termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006; si precisa che il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti: a tal proposito, fatte salve le ulteriori verifiche previste dalle vigenti disposizioni, è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate dei pagamenti effettuati a favore dei subappaltatori o cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 12 – RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori di questi ultimi e fornitori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

ART. 13 - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/2013)

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna come previsto dall'art. 2, comma 3, DPR 16 aprile 2013 n. 62, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori, ecc.), per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62).

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione agli obblighi di cui al Codice di comportamento, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non inferiore a sette giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applica , per quanto compatibile, tutto quanto previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (titolo III).

ART. 15 - FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Vicenza.

Allegati al Capitolato Speciale d'Appalto:

- Allegato 1 "Testo della Convenzione"
- Allegato 2 "Comuni pre-Letta e post-Letta"
- Allegato 3 "Sistema di valutazione offerte"
- Allegato 4 "Tabella relativa ai limiti massimi di spesa"